

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 260 in data 24/02/2023

OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO, INFORMATIZZAZIONE E CONSEGNA DOMICILIARE PRODOTTI PER ORAL SOMMINISTRAZIONE" - INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. IMPORTO € 45.537,60 (IVA ESCLUSA) CIG: 9661646281

Determinazione n. 260 in data 24/02/2023

OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO, INFORMATIZZAZIONE E CONSEGNA DOMICILIARE PRODOTTI PER ORAL SOMMINISTRATION" - INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. IMPORTO € 45.537,60 (IVA ESCLUSA) CIG: 9661646281

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'ASL BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'Atto aziendale;
- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;

PREMESSO inoltre che:

- con determina n. 783 del 01/07/2022 l'ASL BI ha approvato la Programmazione biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi ai sensi del DM 14/018 n. 14 predisposta sulla base delle schede di cui all'Allegato II al Decreto Ministeriale composto da:
 - scheda A: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - scheda B: programma biennale degli acquisti di forniture e servizi: elenco degli acquisti del programma;elencate nel documento denominato ALL_04 – ASL, costituente parte integrante e sostanziale dell'atto.
- tra le procedure di cui alla citata determina n. 783 del 01/07/2022 è stata prevista la procedura Nutrizione Enterale Domiciliare / Nutrizione Artificiale Domiciliare Acquisto prodotti e servizio di consegna;

CONSIDERATO che:

- all'interno della programmazione della Società di Committenza Regionale – SCR PIEMONTE per il biennio 2023-2024 è stata inserita la procedura avente ad oggetto Nutrizione Artificiale Domiciliare comprendente il servizio di magazzino, informatizzazione e consegna a domicilio dei prodotti per oral somministrazione con indizione prevista al 30/12/2023 ed aggiudicazione al 30/12/2024;

Determinazione n. 260 in data 24/02/2023

VISTI:

- l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, le Linee Guida ANAC n. 4 e il Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018, che disciplinano le procedure negoziate sotto-soglia comunitaria;
- l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, il quale dispone che le Stazioni Appaltanti sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiore ad € 5.000 sino alla soglia comunitaria;
- l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che:

- in data 18/07/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel (ID 157151540) e sul sito internet aziendale un avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici da invitare per lo svolgimento di una procedura ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare prodotti per oral somministrazione;
- l'art. 5 dell'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse dispone che: *"le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico, pena la non ammissione della richiesta, devono esclusivamente pervenire in modalità telematica, attraverso la piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio del 30 luglio 2022 – ore 12:00. Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per ulteriori fasi dell'invito"*;
- entro la scadenza stabilita (30/07/2022), sono pervenute n. 2 istanze di manifestazione di interesse;
- è pervenuta altresì n. 1 istanza di manifestazione all'indirizzo pec aziendale approvvigionamentobenieservizi@aslbi.piemonte.it, pertanto tale operatore economico non potrà essere invitato alla procedura di gara ai sensi del predetto art. 5 dell'avviso pubblico;

Determinazione n. 260 in data 24/02/2023

- la S.S. Logistica e Acquisti ha predisposto la lettera d'invito da inviare agli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazioni di interesse sulla piattaforma Sintel;
- l'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare prodotti per oral somministrazione;
- l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 previa rispondenza del servizio offerto rispetto alle specifiche tecniche riportate nella lettera d'invito, o a quelle ritenute ad esse equivalenti;
- l'importo a base di gara è stimato in € 45.537,60 iva esclusa, non sono previsti oneri della sicurezza;
- la durata dell'affidamento è stata fissata in 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
- la procedura di gara sarà svolta tramite la piattaforma SINTEL di Aria S.p.A.;
- la procedura di gara è stata registrata con il seguente CIG: 9661646281;

DATO infine ATTO che:

in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con Deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019:

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari ad Euro 877,00 iva esclusa;
- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione Amministrativa;

RITENUTO

- di procedere all'indizione della procedura per l'affidamento del servizio in parola nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara di futura indizione da parte di SCR Piemonte avente ad oggetto Nutrizione Artificiale Domiciliare comprendente il servizio di

Determinazione n. 260 in data 24/02/2023

magazzinaggio, informatizzazione e consegna a domicilio dei prodotti per oral somministrazione;

- di assumere ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 la presente determina a contrarre per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare prodotti per oral somministrazione (CIG 9661646281);
 - di indire conseguentemente procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A., per un importo complessivo massimo stimato, al netto di IVA, di € 68.306,40, di cui:
 - € 45.537,60 importo a base di gara,
 - € 22.768,80 rinnovo,
 - € 0,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
 - di approvare gli atti di gara allegati al presente provvedimento, che verranno integrati con gli elementi necessari ai fini della pubblicazione;
 - di pubblicare nel seguente modo gli atti di gara, ai sensi degli artt. 29, 73 e 216, comma 11, D.Lgs. 50/2016, nonché del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016, nonché in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità:
 - sulla piattaforma telematica SINTEL, con pubblicazione di tutti gli atti di gara,
 - sul sito informatico aziendale, in forma integrale;
 - sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte;
 - di individuare la Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 relativamente al presente affidamento, come previsto dal Regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi
- ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di assumere ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 – per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati la presente determina a contrarre per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare prodotti per oral somministrazione CIG per un periodo di mesi 24 con opzione di rinnovo di mesi 12 ed un importo massimo stimato di € 68.360,40, di cui:
€ 45.537,60 importo a base di gara,

Determinazione n. 260 in data 24/02/2023

€ 22.768,80 rinnovo

€ 0,00 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

- 2) di indire conseguentemente procedura ai sensi dell'art. 36, co. 2°, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 da svolgersi mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A. nelle more dell'aggiudicazione della procedura di futura indizione da parte di SCR Piemonte, avente ad oggetto Nutrizione Artificiale Domiciliare comprendente il servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna a domicilio dei prodotti per oral somministrazione;
- 3) di approvare la lettera di invito e relativi allegati contenente le informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta e che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di procedere al lancio della procedura sulla piattaforma SINTEL di Aria S.p.A.;
- 5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti;
- 6) di dare atto che l'ASL BI si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il contratto, nel caso intervenga l'aggiudicazione della gara di SCR Piemonte di futura indizione, senza che l'ASL BI debba corrispondere alcuna somma alla ditta fornitrice, a titolo di indennizzo, rimborso o risarcimento, il giorno di inizio di esecuzione del contratto conseguente alla gara che verrà espletata per l'acquisizione del bene/servizio corrispondente a quello disciplinato dal presente contratto;
- 7) di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con Deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019:
 - verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari ad Euro 877,00 iva esclusa;
 - il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione Amministrativa;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara;
- 9) di procedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 260 in data 24/02/2023

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000

Alla A.S.L. BI

S.S. Logistica e Acquisti

Via dei Ponderanesi, 2

13875 PONDERANO BI

OGGETTO: Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del "servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare prodotti per oral somministrazione" per l'ASL BI.
CIG. 9661646281

Il sottoscritto nome _____ cognome _____

nato a (città) _____ prov. _____ il _____

cod. fiscale _____ cittadinanza (solo se straniera) _____

in qualità di Titolare/legale rappresentante/procuratore dell'Impresa concorrente

con sede legale in via _____ città _____

prov. _____ cap _____ P.IVA _____ Cod. fiscale _____

_____ tel _____

fax _____ email _____

pec _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,

d i c h i a r a

1. **che la fornitura risulta possedere TUTTE le caratteristiche tecniche minime essenziali, per cui la mancanza anche di un solo requisito, comporterà l'esclusione dalla procedura;**
2. che la fornitura oggetto della gara verrà eseguita a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni vigenti in materia;
3. che adotterà tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/2008;
4. che l'offerta è stata formulata autonomamente in capo ad un unico centro decisionale e che i prezzi offerti in gara sono sufficientemente remunerativi;
5. che l'offerta presentata ha validità minima di 180 gg. con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta;

6. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti da Aria SpA;
7. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non avere procedimenti in corso;
8. di non trovarsi nella condizione di esclusione a contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla vigente normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs. 218/2012;
9. che è in regola con i pagamenti contributivi di legge previsti al fine del rilascio regolare del **DURC** e che la Ditta si impegna a fornire i relativi dati necessari;
10. di partecipare alla gara in qualità di singola impresa, consorzio o RTI secondo quanto previsto dal sistema Sintel;
11. di aver preso esatta visione di quanto prescritto nella presente lettera di invito e suoi allegati e di accettare incondizionatamente quanto in essa indicato;
12. che ai fini della **tracciabilità finanziaria** di cui alla Legge 136/2010 si impegna a comunicare i dati necessari, **a pena di nullità del contratto**;
13. che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici attualmente in carica sono:
per ciascun nominativo indicare:
cognome e nome _____
nato a _____ in data _____
residente a _____ via _____
codice fiscale _____
carica ricoperta: rappresentante/legale direttore tecnico socio

data _____

firmato _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell'atto di procura in corso di validità. Si allega il seguente documento di identità in corso di validità

Patto_integrita

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto in qualità di
della Società con sede legale in
Via codice fiscale/P.IVA
partecipante alla gara per l'affidamento/fornitura/servizi/lavori
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.:)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell'11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

Pagina 1 di 3

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'.... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per l'ASL BI

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, 02/02/2023

Prot. n.

LR/lf

Pubblicazione sulla piattaforma e-Procurement
Sintel

OGGETTO: Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del "servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare prodotti per oral somministrazione" per l'ASL BI.
CIG. **9661646281**

Questa Azienda deve provvedere all'affidamento del "servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare dei prodotti per oral somministrazione", per un periodo di 24 mesi.

A tal fine, si chiede di formulare la propria migliore offerta sulla base di quanto meglio specificato nella presente lettera d'invito.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9661646281.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che l'appalto non è diviso in lotti a causa della necessità che per la corretta esecuzione dell'appalto le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di consegna in regime domiciliare di prodotti nutrizionali, gestiti in conto deposito, ai soggetti cui non è possibile l'alimentazione per via naturale, residenti nel territorio di afferenza dell'ASL BI, in base alla prescrizione dei Centri Prescrittori individuati con apposita delibera della Regione Piemonte e smi.

Con l'espressione "regime domiciliare" si intende l'abitazione ovvero il presidio residenziale.

L'ASL BI, in termini organizzativi, funzionali e territoriali, è articolata nei sottoelencati Distretti:

- Distretto Biella
- Distretto Cossato.

I fabbisogni sono determinati sulla base dei dati storici dell'ASL BI, il Fornitore si impegna a fornire quelle maggiori o minori quantità che dovessero occorrere, secondo le reali necessità.

E' compresa nel costo dell'appalto, per la sua regolare esecuzione:

A. GESTIONE E MAGAZZINAGGIO PRODOTTI NUTRIZIONE OS

Il Fornitore è tenuto:

- 1) alla custodia in conto deposito dei prodotti acquistati dall'ASL BI, in locali dedicati, attrezzati ed autorizzati allo stoccaggio e distribuzione, dotati di impianto antifurto e assicurazione furto/rapina/incendio/RC sulle merci in deposito;
- 2) allo scrupoloso rispetto di tutte le indicazioni sulla corretta gestione e corretta gestione/rotazione delle scadenze dei prodotti nutrizionali. Trattandosi di prodotti a validità temporale limitata il Fornitore del servizio è tassativamente tenuto in sede di ricezione delle merci dalle ditte fornitrici ad accettare lotti con vita residua non inferiore a 8 (otto) mesi e a segnalare all'ASL BI i lotti giacenti con scadenza uguale a 3 (tre) mesi.

B. SERVIZIO DI CONSEGNA DOMICILIARE

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Il Fornitore è tenuto:

1) alla consegna al domicilio dell'avente diritto, o nel luogo da esso indicato, dei prodotti nutrizionali di cui sopra, **entro due giorni (48 ore)** a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta formulata dagli Uffici preposti dall'ASL BI. I prodotti nutrizionali dovranno essere consegnati con almeno i 2/3 della loro validità temporale. Il Fornitore ha il vincolo all'obbligatorietà della consegna, nell'ambito delle prescrizioni dei Centri di riferimento (30 – 60 giorni), **del fabbisogno per un mese o due mesi** sulla base dell'indicazione dell'ASL BI.

Nel caso di impossibilità assoluta a provvedere alla consegna entro i termini indicati (ad es. per indisponibilità dei prodotti), il Fornitore del servizio è tenuto a darne comunicazione immediata sia all'ASL che ai Centri Prescrittori. Il Fornitore del servizio si impegna per contro ad informare sia l'ASL che i Centri Prescrittori di ogni mancata prevista consegna, a qualsiasi titolo verificatasi e di ogni altra eventuale anomalia riscontrata;

2) a far sottoscrivere a ogni assistito, o suo delegato, la relativa bolla di consegna. Copia delle bolle sarà trasmessa in originale ogni settimana alla Struttura competente dell'ASL. In via eccezionale, laddove non sia possibile avere la bolla di consegna firmata, il Fornitore dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di cui al D.P.R. n° 445/2000;

3) al momento della consegna, deve informare il paziente e la sua famiglia dell'obbligo di comunicare tempestivamente sia al Centro Prescrittore che all'ASL, di eventuali cambi di residenza o la sospensione, per qualsiasi motivo, del trattamento;

4) su richiesta specifica dell'ASL, il ritiro dal domicilio dei pazienti dei prodotti ancora validi e la riconsegna presso la sede indicata dall'ASL, o la ripresa in carico in magazzino, in alternativa lo smaltimento dei prodotti stessi, nonché lo smaltimento dei prodotti eventualmente scaduti in giacenza presso il magazzino del Fornitore.

C. ATTIVITÀ DI REPORTING

Il Fornitore dovrà garantire, la trasmissione mensile suddivisa per Distretto o per singolo centro di costo, in forma cartacea e/o informatica in base all'indicazione dell'ASL BI:

1) **report terapia/paziente:** anagrafica paziente (dati anagrafici completi compreso il codice fiscale), residenza/domicilio, numero telefonico, data di attivazione, terapia, eventuali interruzioni, intervallo di rifornimento, data cessazione terapia, frequenza degli interventi tecnici, date e numero delle consegne, descrizione quali-quantitativa del materiale consegnato;

2) **report amministrativo:** giornate di trattamento effettive mensili per paziente, elenco pazienti attivi/sospesi/cessati; trasmissione in formato digitale excel della documentazione a sostegno della fatturazione.

3) **report giacenze:** trasmissione di un report mensile con l'indicazione delle giacenze e delle scadenze dei prodotti a magazzino.

D. INFORMATIZZAZIONE

Il Fornitore è tenuto mettere a disposizione un programma informatico la cui attivazione verrà valutata successivamente all'avvio del servizio, con fornitura in comodato d'uso gratuito dei relativi prodotti software, che preveda quale obiettivo minimo la realizzazione del collegamento diretto fra il Fornitore del servizio, le Strutture interessate dell'ASL BI ed i relativi Centri Prescrittori, per la consultazione, in tempo reale, dei dati riguardanti le terapie attivate, le consegne, la movimentazione e la giacenza di magazzino, i periodi fatturati, con invio dei dati sensibili protetto secondo la vigente normativa.

Si precisa che il servizio dovrà rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell'offerta, stabiliti nella presente lettera d'invito ed il Concorrente, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto propria responsabilità che il servizio offerto possiede i requisiti minimi richiesti, pena la risoluzione del contratto.

ART. 2 – COSTI E DURATA DEL SERVIZIO

L'importo stimato a base di gara è fissato in **€ 45.537,60** oltre IVA di competenza ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Non sono previsti oneri derivanti da rischi interferenziali.

A titolo informativo e per la predisposizione e valutazione della relativa offerta, si precisa che il numero di consegne domiciliari media mensile è stimata in n. 106.

E' prevista una durata contrattuale di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il Fornitore dovrà effettuare un periodo di prova di tre mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio.

Qualora durante il periodo di prova il servizio sia dichiarato non idoneo dal Direttore di Esecuzione del Contratto, il contratto si intenderà automaticamente risolto con decorrenza dal completamento delle operazioni di trasferimento della gestione dei servizi ad altra ditta aggiudicataria.

Trascorsi tre mesi dall'effettivo inizio della gestione del servizio ed in mancanza di comunicazione del Direttore di Esecuzione del contratto di non idoneità il periodo di prova si intenderà superato.

L'ASL BI si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di mesi 12 (dodici), per un importo di € 22.768,80, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 1 (uno) mese.

In ogni caso codesta ditta avrà l'obbligo di continuare la fornitura nelle more dell'affidamento del nuovo contratto, alle condizioni economiche convenute.

In presenza di convenzioni stipulate dalla Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. S.p.a.) o da CONSIP S.p.A. ovvero di contratti stipulati da altra Stazione Appaltante cui l'ASL BI debba aderire a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 34 – 189 del 28/07/2014 e/o ulteriori emanande disposizioni, successivamente all'attivazione dell'Accordo Quadro, si dispone che il rapporto contrattuale è automaticamente risolto, senza che l'ASL BI debba corrispondere alcuna somma alla ditta fornitrice, a titolo di indennizzo, rimborso o risarcimento, il giorno di inizio di esecuzione del contratto conseguente alla gara che verrà espletata per l'acquisizione del bene/servizio corrispondente a quello disciplinato dal presente contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, nei seguenti casi:

- lett. a): servizio di magazzinaggio e consegna di qualsiasi tipologia di prodotto necessario per la cd. "nutrizione artificiale" domiciliare, che si dovesse rendere necessario nel corso della durata contrattuale;
- lett. e): fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 68.306,40 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così determinato:

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Descrizione beni/servizi	Importo durata contrattuale (mesi 24)	Opzione di rinnovo 12 mesi	Valore massimo stimato
Servizio di consegna in regime domiciliare di prodotti nutrizionali	€ 45.537,60	€ 22.768,80	€ 68.306,40

ART.2.1 REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, dagli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla Procedura gli operatori economici qualificati al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL" e che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse di cui all'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse ID 157151540 pubblicato in data 18/07/2022 sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet aziendale dell'ASL BI.

ART. 3.1 REQUISITI

Per la presentazione dell'offerta è necessario che l'operatore economico sia in possesso dei requisiti che seguono:

- Requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
- Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
- Requisiti di idoneità: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 4 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le Ditte concorrenti potranno inoltrare richieste di chiarimenti esclusivamente tramite la funzionalità di Sintel denominata "Comunicazioni Procedura" entro le **ore _____ del giorno _____**.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

La Stazione Appaltante renderà disponibili sulla medesima piattaforma le risposte ai chiarimenti richiesti in tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e pubblicate in forma anonima attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della presente procedura.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Verranno considerate valide unicamente le richieste di chiarimenti ricevute tramite il canale presente su SINTEL "Comunicazioni della procedura". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente sulla piattaforma telematica Sintel entro il giorno ore

L'offerta dovrà comprendere:

A) **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** composta dai documenti che seguono debitamente compilati e sottoscritti digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'offerente e corredati del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore:

- 1) Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000" allegato alla presente (Allegato_1);
- 2) Copia della presente lettera d'invito sottoscritta digitalmente per accettazione;
- 3) Patto d'integrità sottoscritto per accettazione (Allegato_2);
- 4) PASSOE;
- 5) Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- 6) Procura speciale, laddove l'offerta sia presentata tramite procuratore o institore.

B) **"DOCUMENTAZIONE TECNICA"** comprendente:

a. progetto dettagliato per la messa in atto del servizio, che dovrà contenere l'indicazione di:

- 1) piano operativo di avvio del servizio contenente:
 - tempi, fasi e modalità di presa in carico dei pazienti (sia quelli già in terapia che quelli di prossima attivazione), ecc.;
 - fasi, modalità di recupero dei prodotti esistenti all'inizio del servizio e attualmente in conto deposito presso altra ditta;
- 2) qualifica e numero delle persone impiegate;
- 3) descrizione e locazione delle strutture (magazzini, depositi) inerenti il servizio, precisando se gli stessi rientrano già nella disponibilità materiale del Fornitore o verranno messi a disposizione dalla data di avvio del servizio;
- 4) automezzi messi a disposizione;
- 5) tempi di intervento e di chiamata;
- 6) flussi informativi previsti per assicurare i necessari collegamenti e le dovute informazioni ai Servizi dell'ASL BI (modulistica, prospetti, report, modalità di rapportazione, ecc.) e la descrizione del software gestionale dedicato utilizzato per la gestione tecnica, amministrativa, sanitaria ed economica del progetto;

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

- b. certificazione di qualità aziendale eventualmente posseduta (es. ISO);
- c. piani aziendali di controllo HACCP in ottemperanza a quanto previsto dalle normative attualmente vigenti.

Sulla documentazione presentata dovrà essere apposta il relativo riferimento (lettera/numero) di cui al precedente elenco.

Tutti i documenti sopra citati componenti la documentazione tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La carenza della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, tale da non consentire il riscontro dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato, comporterà l'esclusione dalla gara.

La Documentazione Tecnica presentata dai concorrenti, dovrà, a pena di esclusione, essere assolutamente priva di ogni tipo di riferimento all'offerta economica.

C) **"OFFERTA ECONOMICA"** composta da:

- 1) Offerta economica redatta utilizzando lo schema allegato (Offerta_economica), firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'offerente, indicante i seguenti elementi:

- Codice Identificativo Gara;
- canone mensile (iva esclusa);
- Importo complessivo per la durata di 24 mesi (iva esclusa);
- Percentuale di IVA applicata;
- validità offerta minimo 6 mesi;
- ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto.

2) dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, dei migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio nazionale, relativamente alla fornitura del servizio di magazzino, informatizzazione e consegna domiciliare prodotti per oral somministrazione.

D) **"Anti pantouflage"**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'Operatore Economico dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

E) **Congruità prezzi**

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lg.vo 50/2016, al fine di verificare la congruità dei prezzi, nella busta dell'offerta economica dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, i migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio nazionale, relativamente alla fornitura del servizio di magazzino, informatizzazione e consegna domiciliare prodotti per oral somministrazione (allegando il dettaglio delle voci di prezzo).

L'A.S.L. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per l'offerta presentata.

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d'impresa, esclusione dell'IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**F) Patto di integrità**

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto in parola in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l'ASL BI ha redatto un Patto d'integrità che dovrà essere restituito, compilato e sottoscritto, per accettazione della Ditta concorrente.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di integrità, comunque accertato dall'ASL BI, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara e l'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica della rispondenza del progetto offerto di cui all'art. 5 lett. B punto a. alle specifiche tecniche di cui all'art. 1 della presente lettera d'invito.

Se le offerte presentano il medesimo prezzo, la Stazione Appaltante procederà a richiedere alle Ditte concorrenti una miglioria economica mediante presentazione di offerte segrete; sarà dichiarata aggiudicataria la Ditta che risulterà miglior offerente. Qualora le Ditte interessate non intendano apportare alcun miglioramento alla propria offerta economica, ovvero lo riconoscano di pari misura, la fornitura verrà aggiudicata mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità delle offerte presentate in sede di gara ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016. Qualora un'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto alla Ditta offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta proposta, le quali dovranno essere fornite entro 15 gg. lavorativi.

La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione dell'art.95 comma 12, D.Lgs. 50/2016 e pertanto potrà a suo insindacabile giudizio non procedere ad aggiudicazione alcuna, qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e/o conveniente sotto l'aspetto economico.

ART. 7 – MODALITA' APERTURA DELL'OFFERTA

In data _____ alle ore _____, con le modalità previste dalla piattaforma SINTEL per le procedure telematiche, si procederà all'apertura della "Busta A" contenente la documentazione amministrativa, alla conseguente verifica della corrispondenza a quanto richiesto ai fini dell'approvazione ed eventualmente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

In considerazione del fatto che la Piattaforma SINTEL garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della stessa, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica avverrà in sedute riservate.

In seguito all'approvazione dei documenti presentati si procederà con l'apertura della "Busta B" contenente l'offerta tecnica: la valutazione di rispondenza del servizio offerto rispetto alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato, o a quelle ritenute ad esse equivalenti, verrà effettuata da parte di uno o più tecnici competenti, individuati dall'ASL BI, che procederanno alla formulazione del relativo giudizio di idoneità e, al termine delle operazioni, alla comunicazione al RUP degli operatori che hanno superato/non hanno superato tale verifica.

Qualora, in esito alle operazioni sopra citate, ricorrano le ipotesi di esclusione, il RUP procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice e, conseguentemente, non si procederà alla apertura dell'offerta economica degli operatori per i quali è stato dichiarato un giudizio di idoneità negativo.

In seguito all'approvazione dei documenti presentati si procederà con l'apertura la "Busta C" contenente l'offerta economica. Ai fini della valutazione economica verrà presa in considerazione la voce "Importo complessivo per la durata di 24 mesi" dell'offerta economica, al netto di IVA.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale che, unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all'organo competente della Stazione appaltante per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente (art. 95 D.Lgs. 50/2016).

Il provvedimento di aggiudicazione ha effetto giuridico immediato nei confronti della ditta aggiudicataria.

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, può decidere di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, nonché ogni altro documento ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, necessario ed indispensabile per la stipula del contratto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 – AVVIO DELL'ESECUZIONE

Il Fornitore dovrà acquisire presso l'ASL BI i dati relativi alla consistenza effettiva degli assistiti e i rispettivi piani di terapia e/o di consumo e formulare un piano operativo di subentro; il medesimo (subentro) dovrà concludersi entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di decorrenza del contratto.

Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'ASL BI o si registrino ritardi nei pagamenti dovuti al Fornitore stesso.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'ASL BI a mezzo mail/PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'ASL BI per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, è espressamente prevista la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 13 SCIOPERI

Il servizio di cui trattasi è considerato "di pubblica utilità" per cui, una volta aggiudicato ed accettato, non potrà essere abbandonato, interrotto od eseguito solo in parte salvo per cause di forza maggiore da parte del Fornitore.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi a carattere regionale o nazionale o cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta che impediscano l'espletamento del servizio, la ditta deve dare preventiva comunicazione in forma scritta all'ASL NO, almeno 3 giorni antecedenti l'evento. In tale eventualità, dovrà essere garantito un servizio minimo d'emergenza, fermo restando disposizioni specifiche che, al riguardo, saranno comunicate da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto dell'A.S.L. BI.

ART. 14 MANCANZE NEL SERVIZIO

Qualora l'ASL BI accertasse la non regolarità di una parte delle prestazioni eseguite dal Fornitore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere al Fornitore di regolarizzarsi, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Se errori nella progettazione organizzativa fossero rilevati durante la fase di esecuzione del servizio, il Fornitore si impegna, a semplice richiesta delle Aziende, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti. Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore delle Aziende nelle stesse ipotesi.

ART. 15 CONTROLLI QUALITATIVI

Agli effetti qualitativi, sarà cura del Fornitore del servizio oggetto del presente appalto rispondere ad eventuali contestazioni che potranno insorgere all'atto dell'utilizzazione dei prodotti, in quanto dovranno essere soddisfatti da parte della stessa tutti i requisiti per una loro corretta gestione quali: temperatura, conservazione, stoccaggio, peso, norme da rispettare durante il trasporto, ecc. e trasmessi obbligatoriamente dalle ditte fornitrici al momento della loro consegna, per gli adempimenti che ne derivano.

L'Amministrazione si riserva, pertanto, la possibilità, per il tramite dei propri servizi, qualsiasi controllo sui prodotti consegnati.

In caso di rilevazione di disservizio si procederà con l'applicazione delle penalità.

ART. 16 CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il controllo delle prestazioni e della qualità del servizio verranno accertati dal personale designato dall'ASL.

Qualora il Fornitore, nel corso del rapporto contrattuale sospendesse per qualsiasi motivo il servizio o non fosse in grado di eseguire le prestazioni a "regola d'arte" secondo le modalità e nei termini di consegna richiesta, sarà facoltà dell'ASL provvedere immediatamente all'esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni anche rivolgendosi ad altre ditte di propria fiducia,

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

a libero mercato addebitando alla ditta inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti, fatta salva ogni altra azione che sarà ritenuta opportuna.

ART. 17 - QUINTO D'OBLIGO

Il contratto può essere modificato nei soli casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

ART. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Per la presente procedura non sono previsti oneri derivanti da rischi interferenziali. Sul sito internet dell'ASL BI nella sezione Servizi / Modulistica / Logistica e Acquisti è possibile prendere visione del Documento unico di Valutazione rischio per le lavorazioni in appalto.

ART. 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.

La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall'ASL BI.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare "per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

Per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto" di cui al precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dall'installazione della merce.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL BI ai sensi dell'art. 177 D.Lgs. 163/2006.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

ART. 21 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, ad esclusione dell'IVA.

ART. 22 - PENALITÀ

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione Utilizzatrice) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e le condizioni minime previste nella documentazione di gara, l'ASL BI ha la facoltà di applicare le penalità nella misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del relativo ordinativo.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti*Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi*

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it**ART. 23 – CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

In mancanza di rispondenza ai requisiti richiesti e, peraltro soddisfatte, da parte del Fornitore del servizio le indicazioni di cui al precedente articolo, l'Amministrazione per il tramite del suo Servizio competente, restituirà i prodotti alla/e Ditta/e fornitrici contestati, che a loro volta dovranno provvedere alla loro sostituzione entro il giorno successivo a quello della notifica senza alcun onere per la Committente.

Le controversie insorte tra l'Amministrazione contraente e l'Impresa/e aggiudicataria/e sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella.

ART. 24 - NORME COMUNI

Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, dai RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità generale dello Stato e loro successive modificazioni, nonché dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L..

ART. 25 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In ragione dell'oggetto della presente procedura, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'Amministrazione contraente e, pertanto, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegnerà ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it.

Responsabile del Procedimento

La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell'art. 31 e 111 del D.Lgs 50/2016, è RUP della presente procedura.

Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Lisa Florian, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015-15153983, e-mail lisa.florian@aslbi.piemonte.it)

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
LOGISTICA E ACQUISTI E RUP
Dott.ssa Leila Rossi

Allegato_ offerta_economica

Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna prodotti per oral somministrazione per l'ASL BI -

CIG

9661646281

Ragione Sociale Ditta offerente: _____

Descrizione	Q.tà presunta di consegne mensile	Canone mensile (iva esclusa)	Importo complessivo per la durata di mesi 24 (iva esclusa)	IVA %
Servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare prodotti OS	106			

Importo complessivo per la durata di mesi 24 (iva inclusa)

Dettaglio costi dell'appalto (riferiti alla durata contrattuale di mesi 24)

Dettaglio costi costituenti l'appalto	Importo
Costi relativi alla sicurezza del lavoro	
Costo totale del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto(*)	
Costi specifici dell'appalto (automezzi, attrezzature, ecc.)	
Costi generali dell'appalto	
Utile di impresa	

(*) Dettaglio costo del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto

Livello operatore	Impiego orario settimanale	Costo lordo		
		orario	annuale	mesi 24

Offerta n. _____ del _____

VALIDITA' DELL'OFFERTA

Firma del Legale Rappresentante

Allegare documento di identità

	REPUBBLICA ITALIANA	
	REGIONE PIEMONTE	
	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA	
	C.F. e P.I. 01810260024	
	“CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER	
	L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO,	
	INFORMATIZZAZIONE E CONSEGNA DOMICILIARE DI PRODOTTI	
	PER O.S.	
	(CIG 9661646281)”	
	Scrittura Privata Repertorio n. _____ del _____.	
	L’anno _____, addì _____ del mese di _____,	
	a Ponderano presso i locali dell’Ospedale “Degli Infermi” di Biella, in via dei	
	Ponderanesi, 2	
	TRA	
	l’Azienda Sanitaria Locale di Biella , con sede in Biella (BI), via dei Ponderanesi n.	
	2, C.F. e P.I. 01810260024, nella persona di _____, nata a _____ il _____	
	(C.F. _____), domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell’ASL BI;	
	E	
	_____, con sede in _____ (_____, _____ n. _____, C.F. _____, P.IVA n. _____,	
	nella persona del sig. _____, nat a _____ il ____ / ____ / ____ (C.F. _____), _____,	
	domiciliat_ per la carica presso la sede legale della suddetta Società,	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione del Direttore della S.S. Logistica e Acquisti dell’ASL BI n. _____	
	del ____ / ____ / ____ è stato aggiudicato e conseguentemente affidato a _____ il	
	servizio di servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare di	
	1	

prodotti per o.s.;

- il provvedimento di aggiudicazione è stato trasmesso alla Ditta aggiudicataria in

data ____ / ____ / ____ (nota ASL BI prot. n. ____ del ____ / ____ / ____);

- la Ditta _____ ha prodotto la cauzione definitiva prevista dagli atti di gara;

- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e sull'assenza dei motivi di esclusione riguardo alla Ditta aggiudicataria hanno dato esito positivo;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 111, comma 2, D.Lgs. 50/2016, è _____ ;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASL BI affida alla Ditta _____ il servizio di magazzinaggio, informatizzazione e consegna domiciliare di prodotti per o.s.

La suddetta Ditta accetta l'affidamento e si impegna a garantire le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le modalità previste nella lettera d'invito e quelle previste nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Art. 2

L'esecuzione della gestione viene accettata sotto la piena ed incondizionata osservanza delle norme tutte e degli importi, dedotti e risultanti da:

- documentazione di gara, comprensiva della lettera di invito e relativi allegati, approvata con determinazione del Direttore della S.S. Logistica e Acquisti n. ____ del ____ / ____ / ____ ;

- chiarimenti predisposti dal R.U.P. per la gara in parola, approvati con determinazione del Direttore della S.S. Logistica e Acquisti n. ____ del ____ / ____ / ____ ;

- provvedimento di aggiudicazione, assunto con determinazione del Direttore della

S.S. Logistica e Acquisti n. ____ del ____ / ____ / ____ ;

- offerta economica della Ditta ____ presentata in sede di gara, allegata al provvedimento di aggiudicazione;

- Patto di integrità.

La predetta documentazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Art. 3

Il presente affidamento decorre dal ____ / ____ / ____ e termina il ____ / ____ / ____.

Art. 4

Il canone mensile, al netto di IVA, è pari ad € ____, come indicato nell'offerta economica della Ditta ____ allegata al provvedimento di aggiudicazione.

Gli oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs. 9/04/2008, n. 81), al netto di IVA, ammontano ad ____ per l'intera durata contrattuale.

Art. 5

Il pagamento dei corrispettivi è disciplinato dalla lettera di invito. A tal riguardo la Ditta ____ assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

Art. 6

L'ASL BI, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, potrà applicare penali secondo quanto precisato negli atti di gara.

Art. 7

La risoluzione del contratto è disciplinata dal Capitolato tecnico.

Art. 8

L'ASL BI applicherà all'aggiudicatario le sanzioni previste per la violazione del
"Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure
di affidamento contrattuale", sottoscritto in sede di gara.

Art. 9

Ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro
di Biella in caso di controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 10

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.

Le spese relative alla stipula e alla registrazione del presente contratto, nessuna
esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

_____, li ____ / ____ / ____

Per l'ASL BI

Sig. _____

Per _____

Sig. _____

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano specificamente le seguenti
clausole contenute nella presente scrittura: Art. 6, Art. 7, Art. 8 e Art. 9.

Per _____:

Sig. _____

Allegati:

- Condizioni generali d'appalto.
- Patto di integrità.